

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. 43 del 5 luglio 2016 approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione

OGGETTO: L.R. 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto "Abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale di data 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".

IL CONSIGLIO REGIONALE,

VISTO il capo II della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum abrogativo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la proposta di referendum abrogativo regionale presentata in data 30 maggio 2016, recante il seguente quesito <<Volete voi che siano abrogati gli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale del 12.12.2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"?>>;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 29 giugno 2016, non ha raggiunto il consenso unanime dei componenti sulla decisione da adottare in merito alla ammissibilità della suddetta proposta di referendum e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della citata legge regionale 5/2003, l'argomento è stato iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea regionale n. 232 del 5 luglio 2016, immediatamente successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della citata legge regionale 5/2003, l'Assemblea delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e che la proposta di referendum è dichiarata ammissibile se i voti negativi, nel cui computo non deve tenersi conto delle astensioni, non raggiungono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;

PRESO ATTO della decisione della Presidenza del Consiglio regionale di dare la priorità, in caso di presentazione di più ordini del giorno a sostegno dell'ammissibilità o della inammissibilità, ai due ordini del giorno alternativi presentati per primi;

TENUTO CONTO dell'ampio dibattito svoltosi in Assemblea, nella predetta seduta, sull'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto;

VISTI gli ordini del giorno motivati presentati nel corso del dibattito nel seguente ordine cronologico e che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante:

- ordine del giorno n. 1 presentato dai consiglieri Moretti, Lauri, Paviotti a sostegno della inammissibilità (all.1);

- ordine del giorno n. 2 presentato dai consiglieri Ziberna, Revelant, Cargnelutti, Novelli, De Anna, Tondo, Colautti, Ret, Piccin, Zilli, Violino, Ciriani, Barillari, Riccardi a sostegno della ammissibilità (all.2);

VISTO il risultato della votazione effettuata dall'Assemblea a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, nella seduta n. 232 del 5 luglio 2016, nella quale i voti contrari all'ammissibilità – per le motivazioni indicate nell'ordine del giorno n. 1 – sono risultati pari a 25, mentre quelli favorevoli all'ammissibilità – per le motivazioni indicate nell'ordine del giorno n. 2 – sono risultati pari a 22;

CONSIDERATO che i voti contrari all'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 5/2003, la proposta stessa va dichiarata inammissibile, per le motivazioni contenute nell'ordine del giorno n. 1, che si intendono qui integralmente richiamate;

DELIBERA

1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum abrogativo regionale in oggetto;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

IL PRESIDENTE

Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Paride Cargnelutti

IL SEGRETARIO GENERALE

Augusto Viola



XI LEGISLATURA

atti consiliari

ORDINE DEL GIORNO n. 1

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n. 2 avente a oggetto l'abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>>

Presentatori: Moretti, Lauri, Paviotti

Oggetto: L.r. 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto "Abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale di data 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,

VISTO il capo II della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum abrogativo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare:

- gli articoli 2 e 5, commi da 1 a 4 e comma 8, che nell'attribuire ad almeno 15.000 elettori il diritto di chiedere e di far svolgere un referendum abrogativo di leggi regionali o di loro parti, condizionano la richiesta e lo svolgimento del referendum ad un preliminare accertamento dell'ammissibilità del referendum stesso, accertamento che deve essere richiesto con una "proposta di referendum" presentata da parte di almeno 500 elettori (detti "promotori"), iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione e appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali, per ciascuna delle quali il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50, ovvero, qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, residenti, almeno per il 50 per cento, in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei predetti limiti minimi per circoscrizione;
- gli articoli 3, 4, 5, commi 5, 6 e 7, nonché l'articolo 7, comma 2, che definiscono i requisiti formali e sostanziali del quesito referendario che si propone di sottoporre agli elettori;
- gli articoli 6 e 7 che attribuiscono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di deliberare sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, verificando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dalle disposizioni sopra richiamate, prevedendo che lo stesso Ufficio di Presidenza debba deliberare all'unanimità dei componenti e che, qualora essa non sia raggiunta, l'argomento sia iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta

immediatamente successiva del Consiglio regionale, il quale delibera sull'ammissibilità del referendum, su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso;

VISTA la proposta di referendum abrogativo regionale presentata in data 30 maggio 2016, e il relativo verbale di deposito, registrato al prot. n. 6430, di n. 44 moduli di raccolta ed autenticazione delle firme, tutti recanti il seguente quesito <<Volete voi che siano abrogati gli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale del 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"?>> e tutti recanti altresì l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla stessa legge regionale 5/2003, corredati dei certificati elettorali dei sottoscrittori;

DATO ATTO che della presentazione della proposta di referendum è stata data notizia nel BUR del 10 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 5/2003;

VISTI i processi verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2016, del 20 giugno 2016, nel corso della quale sono stati uditi i promotori designati indicati nella proposta di referendum, e del 29 giugno 2016, nel corso della quale l'Ufficio di Presidenza, chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum, non ha raggiunto l'unanimità dei componenti sulla decisione da adottare;

VISTA la memoria depositata agli atti dell'Ufficio di Presidenza dai promotori intervenuti in occasione dell'audizione del 20 giugno 2016, nella quale si sostiene che la proposta referendaria non viola alcuno dei limiti risultanti dalla giurisprudenza costituzionale;

ACCERTATA la regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni, la presenza dei certificati elettorali e il rispetto dei quorum prescritti dalla legge regionale 5/2003, sia in totale (almeno 500 elettori), sia con riferimento alle singole circoscrizioni elettorali (almeno 50 elettori per almeno 3 delle 5 circoscrizioni elettorali), mentre non rileva il requisito di cui all'art. 5, comma 4, non ricorrendo il presupposto da esso previsto;

RILEVATO che:

- la proposta di referendum propone l'abrogazione dei seguenti diversi gruppi di disposizioni, talune delle quali modificate o aggiunte successivamente:

a) le disposizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 6, 7, 8, comma 7, 9, 10, comma 2, lett. b), 23, comma 1, lett. a), 26, 27, 27 bis, 28, 29, 31, 40, 56, 56 bis, 56 ter, 56 quater, 57, 60 e da 62 a 68, che hanno ad oggetto l'obbligatorietà o l'incentivazione, attraverso la leva finanziaria, dell'esercizio associato da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale individuato dalla Regione, di una serie di funzioni, mediante il conferimento delle funzioni stesse ad una costituenda Unione di Comuni ovvero mediante l'avvalimento dei suoi uffici da parte dei Comuni stessi (o, ancora, dopo l'ultima modifica approvata il 23 giugno scorso, mediante convenzione);

b) la disposizione di cui all'art. 8, ad eccezione del comma 7, che riguarda il programma annuale per le fusioni dei Comuni;

c) le disposizioni di cui agli articoli 5, 7 bis, da 12 a 20, 24, 56 e 56 bis, che hanno ad oggetto l'ordinamento e l'organizzazione delle Unioni (sostituendo la disciplina previgente di cui all'art. 20, 22 e 23 della L.R. 1/2006 che contemplava l'ulteriore forma associativa delle associazioni intercomunali) e in particolare definiscono la natura giuridica e il livello di autonomia delle Unioni (art. 5), disciplinano le modalità

dell'eventuale fusione tra Unioni (art. 7 bis), gli organi istituzionali, l'organizzazione e il personale (art. da 12 a 20), gli accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e le altre forme di collaborazione (art. 24), impongono alle Unioni la tutela delle minoranze linguistiche (art. 56 e 56 bis); tutte disposizioni necessarie per la costituzione e il funzionamento di questa particolare forma associativa degli enti locali, senza che rilevi l'obbligatorietà o l'incentivazione dell'esercizio in forma associata di funzioni dei Comuni mediante questa forma associativa e che possono ben riguardare anche Unioni di comuni costituite per una libera scelta dei Comuni;

d) le disposizioni di cui agli articoli 32, 34, 35, 35 bis e 61, che hanno ad oggetto la riallocazione di funzioni e risorse delle Province e che prevedono in particolare il trasferimento di una serie di funzioni provinciali alla Regione e ai Comuni per l'esercizio in forma singola o associata (art. 32), le procedure di ricognizione e dismissione delle funzioni e risorse provinciali, dei rapporti giuridici pendenti e delle partecipazioni societarie delle Province (art. 34, 35 e 35 bis), il trasferimento delle strade provinciali e delle relative funzioni amministrative alla Regione o ai Comuni a seconda del livello dell'interesse (art. 61); tali disposizioni, quando trasferiscono funzioni e risorse ai Comuni, prevedono ma non impongono l'esercizio in forma associata attraverso l'Unione;

e) la disposizione programmatica di cui all'articolo 33, che rinvia a future leggi regionali il trasferimento o la delega di funzioni della Regione ai Comuni;

f) le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 39, 69, comma 1, lett. b.) e 70, che riguardano la soppressione delle Comunità montane e disciplinano la successione da parte di altri enti nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi (art. 36, 37 e 38), dispongono la trasformazione delle Comunità montane in Unioni in caso di coincidenza del relativo territorio (art. 39); abrogano la legge regionale 14/2011 sulle Unioni dei comuni montani e stabiliscono la provvisoria reviviscenza di taluni articoli della legge regionale 33/2002 abrogata dalla legge 14/2011, in attesa della soppressione (art. 69, comma 1, lett. b) e art. 70);

g) le disposizioni di cui all'articolo 59, che istituiscono l'Osservatorio per la riforma e che ne disciplinano i compiti e le modalità di funzionamento;

CONSIDERATO che i gruppi di disposizioni sopra elencati, hanno contenuti affatto eterogenei, pur se contenuti nel medesimo atto legislativo, tali da non potersi ricondurre ad una matrice razionalmente unitaria, e che pertanto il quesito referendario non rispetta il requisito dell'omogeneità, affermato da costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 16/1978, 27/1981, 47/1991, 64/1990, 65/1990, 12/2014), secondo cui sono inammissibili richieste referendarie tendenti a sottoporre al corpo elettorale un quesito contenente una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, in quanto in tal modo verrebbe coartata la libertà di voto dell'elettore in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.;

RILEVATO, altresì, che il quesito proposto non contempla:

- alcune disposizioni della stessa legge regionale 26/2014 che, per la loro finalità, paiono strettamente connesse con il gruppo di disposizioni sopra elencate alla lettera a) (l'art. 42 che destina il supporto finanziario della Regione, in via prioritaria, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche), ovvero alla lettera c) (vedi art. 49, commi 5 e 6, e art. 55 bis, comma 1, lett. a) che attribuiscono talune competenze alle Unioni in materia di centralizzazione degli acquisti da parte degli enti locali);

- alcune disposizioni della legge regionale 18/2015, in materia di ordinamento finanziario delle Unioni territoriali intercomunali, che appaiono essenziali al funzionamento di tali enti e quindi strettamente

connesse al gruppo di disposizioni sopra elencate alla lettera c), aventi ad oggetto l'ordinamento di tali enti;

CONSIDERATO, pertanto, che la proposta non soddisfa il requisito della completezza del quesito, anch'esso prescritto dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la mancata inclusione nel quesito di norme non marginali che disciplinano lo stesso oggetto o istituto, anche se contenute in un altro atto normativo, comporta "un'intollerabile contraddizione, traducendosi in un difetto di chiarezza verso gli elettori" (cfr. sentenze C. Cost. nn. 30 e 42/1997 e n. 27/1981);

RILEVATO, inoltre, che la proposta di abrogazione referendaria riguarda, fra l'altro, le disposizioni della legge regionale 26/2014, dall'articolo 62 all'articolo 68, che sostituiscono la previgente disciplina di cui alle leggi regionali 6/2006 e 17/2014, in materia di esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni e dei servizi di assistenza sociale, prevedendo il passaggio da un esercizio associato obbligatorio mediante convenzione, ad uno parimenti obbligatorio, mediante le nuove Unioni;

CONSIDERATO che le citate disposizioni della legge regionale 26/2004 sono indispensabili per attuare e rendere effettivo il diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 38, primo comma, Cost., il quale garantisce ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, rientrando quindi nella categoria delle cd. "disposizioni costituzionalmente necessarie", elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 17/1997, 49/2000, 45/2005, 16/2008, 12/2014) e come tali, non abrogabili senza una loro contestuale sostituzione;

CONSIDERATO che secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 5/2015, 12/2014, 13/2012, 28/2011, 24/2011, 23/2000, 13/1999, 36/1997, 31/2000 e 40/1997) l'abrogazione per via referendaria non è idonea a far rivivere la legislazione previgente, e pertanto, in caso di esito positivo del referendum si determinerebbe un vuoto normativo non compatibile con l'art. 38, primo comma, Cost.;

CONSIDERATO infine che il quesito intende abrogare alcune disposizioni (segnatamente gli articoli 4, 4 bis, 6, comma 1, 7, 23, comma 1, lett. a), 26, 27, 56, 56 bis, 56 ter e 56 quater) che costituiscono lo svolgimento necessario di taluni principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come tali vincolanti anche per le autonomie speciali in assenza di apposita clausola di salvaguardia, desumibili dall'art. 14, commi 25-31 quater del d.l. 78/2010 e successive modifiche e che pertanto il quesito stesso viola il limite posto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 5/2003, secondo cui non è ammesso sottoporre a referendum abrogativo "leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio [...] da norme statali vincolanti per il legislatore regionale"; tali essendo le disposizioni di cui al citato d.l. 78/2010;

CONSIDERATO che gli argomenti addotti dai promotori per sostenere l'ammissibilità del referendum, con riguardo alla reviviscenza nelle disposizioni abrogate o sostituite dalle norme abrogate per via referendaria non risultano convincenti, in quanto contraddetti dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, sopra richiamata; mentre per quanto riguarda la asserita assenza di disposizioni di contenuto reso obbligatorio da norme statali vincolanti per il legislatore regionale, si rileva che l'assenza di sanzioni o di termini perentori per l'attuazione di tali norme non ne fa venir meno il carattere giuridicamente vincolante, sul piano della legittimità costituzionale, in quanto norme interposte;

RITENUTO che, per tali motivi, il quesito referendario contenuto nella proposta in esame non rispetta i requisiti previsti dalla legge regionale 5/2003 ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità del referendum, in particolare quelli prescritti dall'articolo 4, comma 2, secondo cui devono trovare applicazione "i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del

referendum abrogativo” e dall’articolo 4, comma 1, lettera c), per cui non è ammesso sottoporre a referendum abrogativo “leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio [...] da norme statali vincolanti per il legislatore regionale”;

DELIBERA

- 1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum abrogativo regionale in oggetto;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 2

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n. 2 avente a oggetto l'abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>>

Presentatori: Ziberna, Revelant, Cargnelutti, Novelli, De Anna, Tondo, Colautti, Ret, Piccin, Zilli, Violino, Ciriani, Barillari, Riccardi

Oggetto: Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto alcune disposizioni della legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"

PRESO ATTO che l'articolo 12, comma 2, dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia dispone che "la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina" tra l'altro "l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo";

PRESO ATTO, inoltre, che la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali) assegna, all'articolo 7, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum e qualora non raggiunga l'unanimità, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva;

RAVVISATO che la pronuncia di ammissibilità del referendum è quindi affidata al medesimo Organo legislativo, composto dalle forze politiche presenti nello stesso, il cui operato, oltre ad essere inevitabilmente ed inequivocabilmente politico, è anche Organo "giudice", deputato a valutare sui referendum inerenti le leggi dallo stesso votate;

RICORDATO che tale aspetto è già stato superato da moltissime, se non da tutte, le regioni italiane che invece hanno affidato la pronuncia di ammissibilità sui referendum regionali, per motivi di opportunità, ad un Organo terzo denominato in genere Commissione di garanzia, composto dal Presidente del Consiglio regionale, dall'Avvocato della Regione, da professori universitari, magistrati ed avvocati;

RITENUTO che pare opportuno oltre che necessario in questa occasione invitare l'Aula a rivedere quanto prima la disciplina degli istituti di partecipazione popolare nella nostra Regione, con le procedure di cui

al sopra citato articolo 12 dello Statuto, affinché il procedimento di ammissibilità sui referendum sulle leggi regionali venga affidato ad un Organo consiliare terzo;

ATTESO quindi che la pronuncia del Consiglio regionale, pur organo politico, dovrebbe essere scevra da tale connotazione ed attenersi quanto più possibile, in tali casi, ad una valutazione strettamente giuridica;

ATTESO che alla luce di quanto esposto, qualora le norme della legge regionale 26/2014 venissero abrogate, residuerebbe un quadro normativo, anche di carattere nazionale che consente una adeguata operatività delle funzioni delle autonomie locali;

RICORDATO che la legge regionale 5/2003 dispone all'articolo 14 che "il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.";

PRESO ATTO però che la volontà popolare che ha portato alla richiesta di referendum non può essere sottaciuta né sottovalutata, ma l'Organo politico Consiglio regionale, rappresentativo della volontà popolare espressa con le elezioni, deve tener conto delle aspettative e delle aspirazioni della volontà popolare stessa;

ATTESO infine che nel merito la riforma del sistema delle autonomie locali di cui alla legge regionale 26/2014 ha dimostrato in questi anni di applicazione notevoli criticità in più aspetti e che è stata oggetto di innumerevoli modifiche legislative in un breve periodo di tempo;

RICORDATO quanto dichiarato dal Procuratore della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione FVG per l'esercizio 2015, ed in particolare: *"Va rilevato che l'adozione della legge e la sua progressiva applicazione hanno generato una resistenza da parte di un numero non irrilevante di enti, sfociata in numerosi ricorsi davanti alla giurisdizione amministrativa contro gli atti giuntali adottati per l'applicazione della riforma. In sintesi, gli esiti di tale contenzioso hanno confermato la legittimità dell'operato regionale circa il riordino territoriale e ordinamentale, ma hanno nel contempo annullato i relativi atti giuntali di applicazione delle forme coattive previste nei confronti delle amministrazioni che non avevano accettato il proprio commissariamento. Va da, se in ogni caso, che in ogni riforma di questo tipo va sempre garantito il rispetto del principio, anche da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188/2015, dell'obbligo di garantire l'adeguato finanziamento delle funzioni proprie degli enti locali.";*

ATTESO infine che nel merito la riforma delle autonomie locali, di cui alla legge regionale 26/2014, ha dimostrato in questi anni di applicazione notevoli criticità in più aspetti;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO REGIONALE

Si pronuncia sull'ammissibilità del referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto alcune disposizioni della legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".